

**Legge regionale 28 aprile 1977, n. 35 (BUR n. 19/1977)
(Novellazione)**

**RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 2
SETTEMBRE 1974, N. 45, PER LA CATALOGAZIONE DEI BENI
CULTURALI CONSERVATI NEI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI
INTERESSE LOCALE.**

Articolo unico

La legge regionale 2 settembre 1974, n. 45, dal titolo "Catalogazione dei beni culturali conservati nei musei di Enti locali o di interesse locale" è rifinanziata con lo stanziamento della somma di L. 120.000.000.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo di L. 95.000.000 dal capitolo 2231 "Contributi a favore di Enti ed Associazioni culturali" e di L. 25.000.000 dal capitolo 2232 "Contributi per la diffusione della cultura musicale", del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1976 e iscrizione del capitolo 2237 nel bilancio di previsione della Regione per l' esercizio 1977 denominato "Contributi per la catalogazione dei beni culturali conservati nei musei di Enti locali o di interesse locale", a norma dell' articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.